Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2011[2],

decreta:

Art. 1 Divieto

I gruppi e le organizzazioni seguenti sono vietati:

a. il gruppo Al-Qaïda;

b. i gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad Al-Qaïda od operano su suo mandato.

Art. 2 Disposizioni penali

1 Chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'articolo 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.

2 È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale[3].

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale[4] relative alla confisca di valori patrimoniali, segnatamente gli articoli 70 capoverso 5 e 72.

Art. 4 Comunicazione delle decisioni

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione, al Servizio delle attività informative della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

RS **122**

1 RS **101**
2 FF **2011** 4041
3 RS **311.0**
4 RS **311.0**

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012[5] con effetto sino al 31 dicembre 2014.

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

[5] La presente ordinanza sarà pubblicata il 28 dic. 2011 in via straordinaria (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).